



# COMUNE DI MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



COPIA

## ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 23-06-2022

**Oggetto: MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA VIVIBILITA' URBANA**

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di giugno, nella Casa Comunale e nella sua stanza,

### IL SINDACO

**PREMESSO** che durante la stagione estiva diverse attività commerciali, alcune associazioni presenti nel territorio comunale e l'amministrazione comunale stessa, organizzano eventi al fine di rivitalizzare le aree comunali”;

**CONSIDERATO** che tali manifestazioni sono destinate a richiamare un notevole afflusso di persone anche provenienti dai paesi vicini e che la tipologia delle iniziative nonché il clima caldo produrranno una notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e presenza diffusa di pubblico su strade e piazze dei luoghi di svolgimento di queste, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;

**CONSIDERATO** altresì che le bevande alcoliche o non nei contenitori in vetro, nonché gli stessi bicchieri in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché essere dispersi nelle aree interessate dalle manifestazioni ed in quelle immediatamente adiacenti, i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**RITENUTO** necessario porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia garanzia di ordine pubblico;

**VISTA** la Legge n. 287/91 e ss.mm.ii. che detta nuove norme relative ai pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

**VISTA** la Legge n. 689/81 ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 ss.mm.ii.;

### ORDINA

dal **23/06/2022** al **23/09/2022**, in occasione di qualsiasi iniziativa organizzata su area pubblica o su area privata aperta al pubblico che preveda intrattenimenti musicali e/o somministrazione temporanea nel territorio comunale, dalle ore **20.00** e sino alle ore **02.00** del giorno successivo e comunque sino alla fine dell'evento



# COMUNE DI MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



- ai titolari di esercizi pubblici ed agli itineranti a posto fisso e mobile ubicati nel territorio di questo Comune, di **NON vendere né somministrare bevande superalcoliche e bevande da asporto, alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro o lattine;**
- ai titolari dei pubblici esercizi, ed anche gli esercenti itineranti a posto fisso, di munirsi di appositi contenitori da collocare in corrispondenza dell'ingresso delle attività medesime onde evitare l'abbandono dei vari tipi di rifiuto. In particolare la somministrazione di bevande potrà avvenire **esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica** nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.

## INVITA

gli esercenti le attività di somministrazione a voler mettere a disposizione della clientela bottiglie, bicchieri ed in genere contenitori biodegradabili, onde ridurre il forte impatto ambientale costituito dall'utilizzo di contenitori in plastica;

## DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Comunale e nei luoghi pubblici e la trasmissione al Comando Stazione Carabinieri di Montevago;
- di dare pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sulla home-page del sito istituzionale del Comune.

## AVVERTE

L'inottemperanza a quanto disposto dal presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 da € 25,00 ad € 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

Gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale avranno cura di far rispettare la presente ordinanza, perseguendo a norma di legge chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 1034/1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per "incompetenza", "eccesso di potere" o "violazione di legge", ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

## ***IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO***

***f.to Mauro Giuseppe Di Napoli***

## ***IL VICESINDACO***

***Vincenzo Infranco***

***(firmato digitalmente)***